

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI ED AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 12 Settembre 2019  
Emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26 Ottobre 2021

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto, finalità e scopi

Art. 2 – Ambito dell’intervento comunale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

Art. 5 – Istituzione del registro De.C.O.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Logo De.C.O.

Art. 8 – Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 – Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Art. 13 – La struttura organizzativa

Art. 14 – Le iniziative comunali

Art. 15 – Le tutele e le garanzie

Art. 16 – Le attività di coordinamento

Art. 17 – Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 18 – Norme finali

*Allegato A) Logo De.C.O.*

*Allegato B) Fac-simile segnalazione De.C.O.*

*Allegato C) fac-simile di richiesta De.C.O.*

## **Art. 1 – Oggetto, finalità e scopi**

- a) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Pantelleria.
- b) Il Comune individua ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali, anche in particolare l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni e coltivazioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e non alimentari, riconducibili alle produzioni di manufatti artigianali, riferite a quei prodotti/oggetti e loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale e testimonianza di memoria storica, sono motivo di particolare interesse pubblico, e come tali, meritevoli di valorizzazione.
- c) Inoltre, in merito alla loro valorizzazione, questo Comune intende ampliare, attraverso la semplificazione burocratica, legalmente riconosciuta, tutte quelle azioni che il futuro richiedente di tale certificazione, voglia mettere in atto singolarmente o in associazionismo, direttamente coinvolto o indirettamente (previa propria identificazione) al fine di poter accedere nel mercato, in tutte le sue forme.
- d) Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano affermazioni sostanziali del principio di cui al precedente comma e loro attuazione.
- e) Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

## **Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale**

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni artigianale, agro-alimentare e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento delle loro peculiarità;
- b) Dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti artigianali-agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) Dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) Della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività artigianali-agro-alimentari;
- e) Del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

### **Art. 3 - Definizioni**

- a) Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-alimentare e/o artigianale derivante da attività artigianale o agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricole e zootecniche, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale. Lo stesso dovrà essere rigorosamente, generato, coltivato, prodotto, lavorato, confezionato solo ed esclusivamente sul territorio isolano, tenendo conto di tecniche innovative.
- b) L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”.

### **Art. 4 – Istituzione della De.C.O.**

- a) È istituita la De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine” per attestare l'origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale nonché, quale efficace strumento di promozione del Comune di Pantelleria.
- b) La De.C.O. mira a:
  - 1) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - 2) Tutelare, la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
  - 3) Perseguire l'intenzione di creare opportunità di sviluppo economico sul proprio territorio sostenendo il ricambio generazionale, la cosiddetta; “staffetta di padre in figlio” su tutte quelle attività che oggi, per minor ritorno economico e poca capacità concorrenziale, sono motivo di continuo abbandono delle attività territoriali legate alla terra e all'artigianato.
- c) La De.C.O. costituisce marchio di qualità tramite appositi disciplinari per tipologia di prodotto ed attestazione di origine geografica ed equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Pantelleria”.
- d) La De.C.O. come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Pantelleria.
- e) I disciplinari saranno redatti ed approvati da apposita Commissione composta da n. 5 membri tecnici nominati dalla Giunta Municipale e/o con atto dirigenziale.

### **Art. 5 – Istituzione del registro De.C.O.**

- a) Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro di tutti i prodotti tipici artigianali ed agro-alimentari denominati.
- b) L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- c) L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti artigianali ed agro-alimentari:
  - 1. Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - 2. Salse, condimenti, conserve, paté, ecc...;
  - 3. Formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - 4. Paste fresche, prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria;
  - 5. Produzioni agricole tipiche al naturale di tipo alimentari;
  - 6. Preparazioni o lavorazioni di risorse ittiche;

7. Prodotti di origine animale;
  8. Bevande analcoliche, alcoliche, distillati, vini e liquori del territorio;
  9. Farine, cereali, legumi, piante aromatiche autoctone;
  10. Lavorazioni di scarti e residuali di piante storicamente esistite sul territorio tipo cotone e canapa;
- d) L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo.
- e) Possono, altresì, ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché, enti ed associazioni che svolgono attività inerenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Pantelleria.
- f) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse ed una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

#### **Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

- a) Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo dove vengono iscritte le denominazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse, sono meritevoli di particolare attenzioni e rilevanza pubblica.
- b) E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 (tre) edizioni negli ultimi 5 (cinque) anni.
- c) L'elenco ufficiale delle manifestazioni è soggetto a periodico aggiornamento. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione e decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

#### **Art. 7 – Logo De.C.O.**

- a) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato apposito logo identificativo a colori, così come allegato A) al presente regolamento.

#### **Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

- a) I prodotti che si pregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Pantelleria ed essere comunque strettamente legati alla storia, cultura, tradizioni locali e disciplinari.

#### **Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

- a) Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) devono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
- b) Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

1. il nome del prodotto;

2. l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Pantelleria);
  3. le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  4. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  5. la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- c) Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale.
  - d) La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.
  - e) Completata l'istruttoria, la Commissione deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Del ché è redatto apposito verbale.
  - f) Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato C).
  - g) L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale, previa valutazione della Commissione.
  - h) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del logo.
  - i) L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

#### **Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.**

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco composta da un numero di componenti da 5 a 9. Nella Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata, nonché associazioni di consumatori e privati cittadini residenti nel Comune di Pantelleria, con evidente e testimoniato attaccamento al territorio isolano, alla sua cultura e tradizione e di comprovata attività svolta in ambiti formativi e sociali. Per la composizione della commissione l'A.C. darà avviso pubblico al fine di ricevere le istanze di partecipazione.

- a) A supporto del lavoro della commissione, di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza nonché, storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
- b) La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- c) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
- d) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

### **Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo**

- a) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo. Il concessionario ha facoltà di produrre il logo De.C.O. nella quantità e dimensioni che sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli, con l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
- b) Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e non deve essere impiegato con altri contrassegni che per il loro aspetto esterno possono generare confusione o essere scambiati con il logo De.C.O.

### **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

- a) Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Pantelleria nei termini di legge.
- b) Qualora si rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo, il Sindaco, con proprio provvedimento, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, sospende o revoca il diritto di utilizzazione del logo De.C.O.
- c) La Commissione formula il parere dopo aver ascoltato il contraddittorio tra l'organo di controllo e il trasgressore.
- d) Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto al riconoscimento De.C.O., non può richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento.

### **Art. 13 – La struttura organizzativa**

- a) La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area delle Attività Produttive.
- b) Il Dirigente del settore Attività Produttive o suo delegato è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

### **Art. 14 – Le iniziative comunali**

- a) Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- b) Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- c) Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura ed alle attività agro-alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

### **Art. 15 – Le tutele e le garanzie**

- a) Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 16 – Le attività di coordinamento**

- a) Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari ed artistico – artigianali riferite alle corrispondenti espressioni locali.

#### **Art. 17 – Riferimento alle normative statali e regionali**

- a) Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 18 – Norme finali**

- a) Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diventa esecutiva a norma di legge.